

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO LA MONGOLFIERA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 7.5.2007

TITOLO I – FINALITA' E OBIETTIVI

ART. 1– OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi della legge regionale n. 1/2000 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" così come modificata dalla legge regionale 8/2004, dalla L.R 20/2006 e dei successivi provvedimenti applicativi, il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'accesso al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia.

Il Comune di Carpineti realizza il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia attraverso un servizio di micronido denominato *La Mongolfiera* ubicato in Comune di Carpineti, Via G di Vittorio n 6, con l'obiettivo di garantire una offerta adeguata alle esigenze del territorio, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

L'utenza è composta da bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

il Comune di Carpineti promuove e realizza la continuità del micronido con gli altri servizi educativi del territorio, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia, secondo principi di coerenza ed integrazione degli interventi e delle competenze.

ART. 2– FINALITA' DEL SERVIZIO

Il micronido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i dodici e i trentasei mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione.

Il micronido ha finalità di:

- formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

Il Comune di Carpineti riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali ed opera perché essi siano rispettati come persone.

Il Comune di Carpineti riconosce e promuove i diritti dell'infanzia, così come indicati nella "Carta dei diritti", emanata dalla Commissione della Comunità Europea ed in particolare ritiene che ogni bambino abbia diritto a:

- una vita sana,
- la possibilità di esprimersi spontaneamente,
- la considerazione di se stesso come individuo,
- la dignità e l'autonomia,
- la fiducia in se stesso e il piacere di imparare,
- un apprendimento costante e un ambiente attento alle sue esigenze,
- la socialità, l'amicizia e la collaborazione con gli altri,
- pari opportunità senza discriminazioni dovute al sesso, alla razza o ad handicap,
- la valorizzazione della diversità culturale,
- il sostegno in quanto membro di una famiglia e di una comunità,
- la felicità.

ART. 3 – SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

Al fine di contribuire alla realizzazione dei diritti di cui all'articolo 2, il Comune di Carpineti promuove ed auspica la realizzazione sul territorio di un sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, caratterizzato:

- da una pluralità di soggetti, pubblici e privati,
- da forti caratteri unificanti, quali la collaborazione tra enti diversi, la omogeneità degli standards qualitativi, la partecipazione nella gestione.

ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO NIDO

Hanno diritto a fruire del micronido i bambini e le bambine residenti nel Comune di Carpineti d'età compresa tra i dodici ed i trentasei mesi, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolida.

Viene favorita la frequenza e l'integrazione dei bambini disabili, portatori di handicap o in situazione di svantaggio socio-culturale.

Possono presentare domanda di ammissione anche i genitori di bambini non residenti nel Comune di Carpineti, ma tali richieste saranno poste in coda alla graduatoria e saranno accolte solo una volta esaurite le domande presentate dai residenti nel Comune di Carpineti. La domande dei non residenti saranno accolte di norma previa stipula di convenzione con il Comune di residenza.

Nel caso in cui le domande di ammissione superino il numero dei posti disponibili, il Comune di Carpineti provvede alla pubblicazione di una graduatoria ai sensi del successivo art. 13.

ART. 5 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà gestito da soggetti privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL MICRONIDO

In Comune di Carpineti è presente un micronido, denominato *La Mongolfiera*, ubicato in Via G Di Vittorio 6 . La capienza della struttura è di n. 18 bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi La capienza potrà essere elevata , fatto salvo il rispetto del rapporto numerico personale/bambini, sino ad un massimo di 20 bambini così come previsto dalla Direttiva regionale 646/2005.

Il servizio educativo è aperto n.5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì. Dalle 7,30 alle 16.00 Il Comune potrà attivare il servizio di tempo prolungato (dalle 16,00 alle 18,00) estivo, previa valutazione delle richieste delle famiglie e delle risorse disponibili.

Il servizio di micronido è articolato in sezione unica

ART. 7 – CALENDARIO ANNUALE E ORARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO

L'apertura del servizio è programmata, per gli anni successivi al primo, per il periodo settembre/giugno .

Il servizio si interromperà nei periodi delle festività natalizie, pasquali e in occasione di festività secondo il calendario scolastico .

Il Comune potrà attivare il servizio di micronido estivo, previa valutazione delle richieste delle famiglie e delle risorse disponibili; il tempo estivo si configura come prolungamento del calendario scolastico nel mese di luglio di ogni anno. Qualora la giunta attivi tale servizio, ne decide le caratteristiche e ne individua la soglia minima di funzionamento, al fine di darne opportuna informazione alle famiglie.

ART.8 INSERIMENTO

L'inserimento dei bambini nel micronido è programmato scaglionando gli ingressi, graduando i tempi di permanenza e prevedendo la presenza dei genitori; la data di inizio e le modalità di ogni inserimento devono essere concordate fra i genitori (o chi ne fa le veci) e le educatrici, in occasione di apposito colloquio da tenersi prima dell'inserimento stesso.

L'inserimento dei bambini con handicap avviene con la necessaria collaborazione del competente servizio dell'Azienda USL.

ART. 9 – AFFIDAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI

I bambini non possono essere ritirati da estranei. Qualora i genitori non siano in grado di provvedere personalmente possono autorizzare altro familiare o parente, purché maggiorenne, dandone informazione preventiva alle educatrici.

ART. 10 – ACCESSO AI LOCALI

I genitori dei bambini iscritti o chi ne fa le veci accedono ai locali sedi del servizio per l'affidamento ed il ritiro, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del servizio.

I locali sedi dei servizi possono essere utilizzati, negli orari di apertura, per lo svolgimento delle attività educative e per ogni altra attività del personale in servizio, necessaria alla programmazione e alla realizzazione del progetto educativo.

Ogni altra attività proposta, che preveda l'utilizzo dei locali, deve essere concordata col competente Servizio Scuola del Comune.

ART. 11 – REFEZIONE

Nel micronido, viene assicurato un servizio di refezione che prevede:

- • merenda del mattino
- • pranzo di mezzogiorno
- • merenda pomeridiana

Le tabelle dietetiche adottate nei servizi sono approvate dall'Azienda USL e vedono l'impiego di materie prime conformi alle normative vigenti in materia di alimenti destinati a bambini.

ART. 12– ASSISTENZA SANITARIA - NORME IGIENICO SANITARIE

Il Comune di Carpineti collabora con l'Azienda USL del territorio al fine della tutela della salute e del benessere dei bambini all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia.

Quando le assenze del bambino si protraggono per un periodo continuo superiore ai 5 giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), come previsto dal DPR 1518/67, la riammissione del bambino è sempre subordinata alla presentazione di certificato rilasciato dal pediatra, salvo l'eccezione in cui l'assenza sia stata motivata in anticipo (vacanza, settimane bianche, ecc...).

Il bambino frequentante il micronido sarà allontanato se presenta: diarrea con feci non contenibili nei pannoloni, stomatite (specie se vi è abbondante salivazione non controllata), febbre superiore a 38°, vomito ripetuto, congiuntivite purulenta, e tutte le condizioni che compromettono in modo significativo lo stato di salute del bambino impedendogli di partecipare adeguatamente alle attività di gruppo.

In tali casi, si inviteranno i genitori al più rapido ritiro onde evitare possibilità di contagio e ulteriori peggioramenti per il bambino stesso.

Qualora queste norme non vengano rispettate da parte dei genitori, il personale educatore può rivolgersi al pediatra di base o al pediatra di comunità del Settore Pediatrico (Az. U.S.L.) per una precisa valutazione dello stato di salute del bambino.

La Circolare del Ministero della Sanità (n. 65 del 18.08.83 modificata dalle circolari n. 14 del 31/3/92 e n. 4 del 13/3/98) prevede norme di isolamento per alcuni tipi di malattie (es. morbillo, parotite, pertosse, scarlattina, varicella, salmonellosi, ecc...): dopo tali malattie la riammissione è subordinata alla presentazione di certificato medico anche se l'assenza non è stata superiore a 5 giorni.

Nel caso in cui il bambino sia affetto da patologie croniche oppure siano in atto patologie di breve durata ma che necessitano di diete speciali, è necessario presentare certificazione medica riportante i tipi di alimenti vietati e i limiti temporali del divieto.

Non è ammessa la somministrazione di alcun farmaco da parte del personale della scuola se non dietro presentazione di ricetta del medico curante indicante la posologia precisa, gli orari di somministrazione, la durata della terapia e la reale impossibilità di somministrazione esclusivamente famigliare.

TITOLO III – L'ACCESSO AI SERVIZI

ART. 13 – AMMISSIONE AL MICRONIDO

Possono essere ammessi al nido i bambini residenti nel territorio del Comune di Carpineti alla data d'inizio di **frequenza**, abbiano compiuto il dodicesimo mese di vita e non superato il terzo anno d'età, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal Testo Unico delle leggi sanitarie e altre leggi che trattano tali materie.

Per l'ammissione al micronido, i genitori dei bambini che avranno maturato il requisito dell'età al 31 dicembre dell'anno in corso, dovranno presentare domanda di iscrizione al Servizio Scuola del Comune di Carpineti nel mese di **aprile** di ogni anno.

Le domande di iscrizione presentate oltre tale periodo saranno accolte compatibilmente alla disponibilità dei posti.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate e sottoscritte da un esercente la potestà su modulistica specifica predisposta dal Servizio Scuola in forma di autocertificazione.

Sulle autodichiarazioni ricevute sono effettuati dei controlli a campione, all'uopo il Servizio richiederà tutta la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle medesime.

Nel caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà (così come pure il rifiuto da parte dell'utente di presentare la documentazione probatoria richiesta) si procederà ai sensi della normativa vigente.

La falsa dichiarazione può comportare l'esclusione dal servizio nel caso in cui ne consegua una modifica del punteggio nella graduatoria per l'ammissione.

Le iscrizioni agli anni successivi al primo sono automatiche per i residenti nel Comune di Carpineti

Le domande di non residenti possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.

E' facoltà del Comune di Carpineti attivare rapporti convenzionali con i Comuni contermini per l'interscambio di servizi.

Qualora le domande di iscrizione superino i posti disponibili, il competente Servizio Scuola provvede all'elaborazione di una graduatoria di ammissione.

ART. 14 – CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE AL MICRONIDO

La graduatoria di ammissione, cui il Comune di Carpineti provvede nel solo caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili, viene approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Scuola a chiusura del periodo delle iscrizioni.

La graduatoria, viene elaborata attribuendo punteggi differenziati alle condizioni della famiglia del richiedente.

La graduatoria è il risultato dell'applicazione dei seguenti criteri, nel seguente ordine di priorità:

GENITORI

Mancanza di un genitore o genitori separati comunque non conviventi (per decesso, separazione legale, divorzio, avviata istanza etc) documentati con idonei atti rilasciati dagli uffici competenti

PUNTI 8

FIGLI

Per ogni ulteriore figlio convivente, minore di 14 anni, escludendo il bambino per cui si chiede l'ammissione

PUNTI 2

OCCUPAZIONE

Lavoro di entrambi i genitori o dell'unico genitore

PUNTI 6

Lavoro di uno solo dei due genitori

PUNTI 2

Condizione di pendolarismo di entrambi i genitori o dell'unico genitore ad una distanza da Carpineti superiore ai 25 km

PUNTI 2

RETE

Assenza di una rete genitoriale residente nel Comune di Carpineti o di residenza della famiglia se proveniente da altri Comuni

PUNTI 3

A parità di condizioni si procederà per sorteggio.

I predetti criteri potranno essere integrati con deliberazione della Giunta all'atto dell'apertura delle iscrizioni e saranno resi noti alle famiglie.

TITOLO IV – LA PARTECIPAZIONE

ART 15 ORGANISMI DI GESTIONE

Il micronido persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori, attraverso gli organismi e le forme di partecipazione di seguito elencati:

- **Assemblea del micronido** costituita dai genitori dei bambini frequentanti la struttura e dal personale educatore.

Si riunisce generalmente all'inizio di ogni anno scolastico, per presentare le linee organizzative e progettuali, il personale, il regolamento di frequenza ecc, o, su richiesta dei genitori, ogniqualvolta se ne ravveda la necessità.

L'assemblea, in quanto organo privilegiato di partecipazione, discute i problemi generali del servizio, ovvero, anche con la presenza di esperti, aspetti particolari inerenti a tematiche educative.

Comitato di Gestione del micronido composto da rappresentanti dei genitori e del personale, ha il compito di concordare attività ed iniziative, elegge al proprio interno un presidente che rappresenta il micronido nei rapporti con l'esterno e presiede la riunioni .

Collettivo degli operatori del micronido organo preposto alla realizzazione delle linee pedagogiche in accordo e con la consulenza del coordinatore pedagogico

ART. 16– INCONTRI DI SEZIONE E COLLOQUI INDIVIDUALI – SERATE E FESTE LAVORATIVE

Il personale educativo della monosezione convoca periodicamente i genitori dei bambini ammessi alla stessa per presentare, discutere, verificare lo svolgimento delle attività educative e la progettazione delle stesse, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una partecipazione attiva.

Prima dell'inizio dell'inserimento e nel corso dell'anno scolastico, il personale educativo concorda con i genitori colloqui individuali, finalizzati ad un approfondito scambio di conoscenze sulle abitudini, sullo sviluppo e l'apprendimento cognitivo e sociale del bambino.

Durante il corso dell'anno scolastico vengono organizzate dal personale educativo serate lavorative e laboratori con i genitori, in collaborazione con l'Amministrazione e/o soggetti esterni, quali occasioni di incontro, condivisione e gioco.

Insieme alle famiglie il personale educativo in collaborazione con l'Amministrazione provvederà ad organizzare, in particolare in occasione delle festività natalizie e della fine dell'anno scolastico, momenti di festa.

TITOLO V – LE PROFESSIONALITÀ E LE COMPETENZE

ART. 17– COMPITI DEL PERSONALE

Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi.

Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia, riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano col personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio; svolgono inoltre compiti relativi alla predisposizione e distribuzione del vitto.

Tutto il personale dei servizi garantisce un'attiva partecipazione ai processi educativi nell'interazione coi bambini ed i genitori, mediante i propri modelli comportamentali, e, nel rispetto delle specifiche competenze, opera per il fine comune del benessere del bambino.

ART. 18 – RAPPORTO NUMERICO TRA PERSONALE E BAMBINI

Il rapporto numerico tra personale educatore e bambini all'interno dei micronidi è definito dalla direttiva del Consiglio Regionale in attuazione della legge regionale 1/2000. così come modificata dalla legge regionale 8/2004 e dalla L R 20/2006 .

Al fine di non compromettere il rapporto numerico, viene assicurata la necessaria sostituzione del personale temporaneamente assente da effettuarsi mediante figure di identica qualifica e profilo professionale.

Per facilitare l'integrazione dei bambini in situazione di handicap e in relazione al numero e alla gravità dei casi, viene prevista la presenza di un educatore di aiuto o di una unità di personale di sostegno educativo/assistenziale al bambino.

ART. 19 – IL COLLETTIVO DEGLI OPERATORI

Il personale dei servizi opera secondo il metodo del lavoro di gruppo ed i principi di una fattiva collegialità, collaborando strettamente con le famiglie per garantire la continuità educativa degli interventi e la reale integrazione dei diversi ruoli presenti nel servizio.

A tal fine sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione delle indicazioni metodologiche ed operative.

E' denominato "collettivo" l'insieme degli operatori impegnati sul micronido: il collettivo si riunisce periodicamente per programmare e verificare lo svolgimento delle attività educative.

ART. 20 – IL COORDINATORE PEDAGOGICO

Il Comune di Carpineti tramite il soggetto gestore, assicura il coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia mediante la presenza di una figura professionale dotata di laurea ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, denominata "coordinatore pedagogico".

Il coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

TITOLO VI – CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEI SERVIZI

ART 21 – RETTE DI FREQUENZA

Le famiglie degli utenti dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al presente regolamento partecipano alla copertura dei costi dei servizi mediante il pagamento di una quota di cui annualmente il Comune di Carpineti stabilisce l'ammontare, la periodicità, le modalità di riscossione ed ogni altro elemento. Non sono previste esenzioni per reddito. L'esenzione o la riduzione della retta sarà possibile solo per casi segnalati dal Servizio Sociale del Comune esaminato dal competente responsabile del servizio. La segnalazione è valida per l'anno scolastico di presentazione o per periodi richiesti

Eventuali riduzioni per famiglie che abbiano più di un figlio frequentante il micronido potranno essere stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

In caso di assenza dal servizio per malattia superiore ai 30 giorni verrà applicata una riduzione della retta del 70%.

Se il posto al micronido viene assegnato dopo l'avvio dell'anno scolastico, la retta verrà applicata secondo le seguenti modalità:

- - assegnazione entro il 15° giorno del mese, retta intera + quota pasti,
- - assegnazione dal 16° giorno del mese, retta nella misura del 50% della mensilità + quota pasti.

In caso di rinuncia al posto, che deve sempre avvenire attraverso una comunicazione scritta al Servizio Scuola del Comune, la retta verrà applicata secondo le seguenti modalità:

- - rinuncia al posto entro il 15° giorno del mese : retta nella misura del 50% della mensilità + quota pasti
- - rinuncia al posto dal 16° giorno del mese: retta intera + quota pasti